

TRIBUNALE DI MESSINA

-SECONDA SEZIONE CIVILE- UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETOEX ART. 70 CCII

IL GIUDICE DELEGATO

Esaminati gli atti della procedura ex art. 67 ss Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14) iscritta al n. 11-12024 RPU, sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositata in data 21/02/2024 tramite il Gestore, avv. Natale Previti, nominato dall'O.C.C. istituito presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Messina, da:

SCIGLIANO Girolamo, nato a Nizza di Sicilia (ME) il 20/3/1954 (c.f.: SCGGLM54C20F901Y) e **MACRI' Maria**, nata a Messina il 24/9/1956 (c.f.: MCRRMRA56P64F158K), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Papotto del Foro di Catania, giusta procura in atti;

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII "con l'ausilio dell'OCC" e all'art. 68, co1, primo inciso, CCII "tramite un OCC";

considerato che i debitori sono membri della stessa famiglia (coniugi) conviventi, sicché sussistono i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 CC.II.;

ritenuta, *prima facie*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato i ricorrenti hanno domandato, ex art. 70 comma 4 CCII, di disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

considerato che non è stata documentata la pendenza di procedure esecutive da sospendere;

ritenuto che, allo stato, in mancanza di allegazione di particolari esigenze/ragioni a fondamento dell'istanza non sussistono i presupposti per disporre le misure protettive genericamente richieste;

P.Q.M.

Visti gli art. 67 e seguenti CCII;

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame (ferma restando la definitiva valutazione in sede di omologa) e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale;

MANDA ALL'OCC, in persona del gestore:

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3 CCII;



2. di documentare - ove già non fatto- gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, comma 4, CCII;

DISPONE CHE L'OCC

ai sensi dell'art. 70 comma 6, CC.II. entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

RIGETTA

la richiesta di concessione delle misure protettive;

FISSA

per la comparizione dei ricorrenti, dell'OCC e dei creditori interessati **l'udienza cartolare del 3/10/2024, assegnando agli interessati termine sino al 19.09.2024 per il deposito di note difensive e alle ricorrenti termine sino al 26.09.2024 per eventuali repliche.**

Dispone che la predetta udienza sia svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, con sostituzione della presenza fisica delle parti con il deposito di sintetiche note scritte.

Assegna a tal fine alle parti termine fino alle ore 9:00 del 3.10.2024 per il deposito di sintetiche note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.

SI COMUNICHI.

Messina, 10/06/2024

Il Giudice delegato
dott. Daniele Carlo Madia

